




COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

L'Amministrazione comunale, di Grammichele istituisce il Consiglio Comunale dei ragazzi al fine di avvicinare i ragazzi alle istituzioni, e contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società.

Art.2

Tale organismo ha funzioni propositive da esplicitare tramite pareri o richieste d'informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta della città, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo art.16 mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, ai sensi del successivo art.15, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali.

Art.3

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal presente regolamento.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente del Consiglio o suo delegato e da un Segretario individuato dal Segretario Generale con proprio provvedimento scelto fra il personale comunale per funzioni delegate.

TITOLO II FUNZIONI

Art.4

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte, sono verbalizzate dal segretario come indicato all'art. 3 e sottoposte all'Amministrazione comunale

che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta e illustrare le iniziative che si intendono intraprendere per le eventuali relative soluzioni.

Art.5

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi tramite il proprio Sindaco e la Giunta può richiedere al Presidente del Consiglio di porre all'ordine del giorno un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

TITOLO III PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art.6

Possono essere eletti quali rappresentanti del Consiglio Comunale gli studenti delle quarte e quinte classi delle scuole elementari e di tutte le classi delle scuole medie inferiori presenti nel territorio comunale.

Art.7

Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente art.6.

Art.8

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da n.20 componenti. Ogni plesso scolastico formula una lista di candidati e consiglieri comunali formati da 20 nominativi. Saranno eletti consiglieri comunali due candidati per ogni plesso che avranno riportato il maggiore numero di voti, il restante numero verrà determinato sulle basi delle preferenze riportate dai singoli candidati, indipendente dal plesso di appartenenza. In seno al consiglio Comunale viene eletto il Presidente. Risulterà eletto Presidente il consigliere che otterrà, a scrutinio segreto, il maggior numero di voti dei presenti alla prima adunanza. In caso di parità risulterà eletto il più anziano per età.

* Il Sindaco è collaborato nella sua attività e nella elaborazione delle iniziative da sottoporre al Consiglio da N.6 Assessori che sceglierà liberamente tra tutti gli studenti che frequentano le classi quarta e quinta elementare e di tutte le classi delle scuole medie inferiori presenti nel territorio comunale, nonché, fra i consiglieri comunali eletti che a loro volta dovranno esprimere la propria opzione. In tal caso sarà eletto consigliere il primo dei non eletti.

Il Sindaco e gli Assessori sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi senza diritto di voto.

Art.9

Il Presidente del Consiglio una volta insediatosi avrà il compito di coordinare le attività del consiglio, convocarlo e inoltrare le istanze dei consiglieri al Sindaco e alla Giunta dei ragazzi.

TITOLO IV TEMPI E MODALITA'

Art.10

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) Le elezioni si svolgono ogni due anni entro il 15 di aprile. I Dirigenti scolastici firseranno la data delle elezioni. Gli stessi formeranno le liste dei candidati che dovranno essere rese pubbliche presso i plessi scolastici, nonché , presso l'albo pretorio del Comune entro 10 giorni dalla data fissata per l'elezioni. Le candidature possono presentarsi in modo libero, in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
- b) sarà predisposta a cura dei Dirigenti Scolastici una lista unica per i candidati a Sindaco (elementari e medie) e tante liste quante sono i plessi coinvolti. Sarà eletto Sindaco il candidato che riporterà più voti nell'unica elezione e in caso di parità sarà eletto Sindaco il più anziano per età;
- c) dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste, inizia la Campagna Elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe ect.);
- d) le scuole disciplineranno al proprio interno le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed elettori , attraverso audizioni o dibattiti nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica;
- e) I Dirigenti Scolastici provvederanno a costituire una commissione ristretta di "vigilanza" sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare fra gli alunni tre scrutatori ed un presidente che costituiranno il seggio elettorale: tale Commissione potrà comprendere, oltre ai Dirigenti Scolastici, gli insegnanti ed il personale tecnico delle scuole ed i rappresentanti degli studenti non candidati. La commissione avrà anche il compito di decidere a maggioranza su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere inoltrate al Presidente entro 24 ore dal fatto per il quale s'intende ricorrere e decisi nelle 48 ore successive. La decisione è inappellabile;
- f) Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico;
- g) Gli elettori riceveranno due schede, una per i candidati a Sindaco e una per i candidati al Consiglio Comunale. Essi potranno esprimere una sola preferenza in ciascuna scheda, scrivendo nome e cognome del candidato prescelto. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto, saranno predisposte in ogni plesso due urne in cui una saranno immesse le schede relative alla votazione del Sindaco e nell'altra quella del Consiglio. Le operazioni di voto si svolgeranno contemporaneamente in tutte scuole. I seggi saranno aperti alle ore 8,30 e chiusi alle ore 11,30. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente alla chiusura dei seggi. Saranno eletti Consiglieri coloro che nell'ambito dei plessi di appartenenza avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età. I dirigenti scolastici elaboreranno unitamente le risultanze parziali dello scrutinio per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri.
- h) Il giorno successivo i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, saranno consegnate, a cura dei Dirigenti Scolastici, al Sindaco del Comune.

TITOLO V NORME DI FUNZIONAMENTO

Art.11

Il Sindaco e il Consiglio Comunale dei Ragazzi eletti, sentite le proposte dei rappresentanti, avrà il compito di affiancare il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale di Grammichele nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonché di coordinare i lavori dell'organismo.

Il Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale qualità.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco del Consiglio dei ragazzi, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

Art.12

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni (scolastici.)

Art.13

Durante il suo mandato la sede del Consiglio comunale dei ragazzi è il palazzo municipale – aula consiliare.

Il Consiglio dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante l'anno.

Art.14

Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche, la seduta è valida con la partecipazione di almeno di due terzi dei componenti: qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum funzionale per la validità della seduta si riduce di 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.

TITOLO VI FUNZIONAMENTI

Art.15

Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto uno stanziamento per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Giunta.

TITOLO VII COMPETENZE

Art.16

Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi le seguenti materie:

- Politiche ambientali;
- Sport – Spettacolo, arte e manifestazioni
- Tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo.
- Istruzione.
- Educazione alla legalità

PROCLAMAZIONE E NORME TRANSITORIE

*** ART.17**

Il Sindaco di Grammichele alla presenza del Consiglio Comunale all'uopo convocato proclama il Sindaco dei Ragazzi, i 6 Assessori e i 20 Consiglieri eletti.

Nella medesima seduta il Sindaco e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e i 6 Assessori prestano il giuramento davanti al Consiglio Comunale e al Sindaco.

Contestualmente il Sindaco dei ragazzi proclamato eletto dopo aver esperito le formalità del giuramento annuncia al Consiglio Comunale dei Ragazzi il Programma che intende svolgere.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda, per analogia, al regolamento del consiglio comunale.